



Prot.n. 28/AF25

Fondi, 09/01/2012

INFORMAZIONE

A TUTTI GLI UTENTI DELLA SCUOLA

A seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), **dal 1° Gennaio 2012 è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni o a gestori privati di pubblici servizi** (art. 40, D.P.R. 445/2000).

I certificati rilasciati sono quindi **validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati** e sarà espressamente indicato, nei certificati stessi, che non possono essere utilizzati nei confronti delle amministrazioni pubbliche o dei privati gestori di pubblici servizi.

Pertanto gli Uffici di Segreteria possono rilasciare i certificati soltanto se diretti ad un privato. A tal fine dovrà essere specificato l'uso per il quale il certificato viene richiesto.

L'utente può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con istituzioni private, quali banche – assicurazioni - agenzie d'affari - Poste Italiane - notai (art. 2, D.P.R. 445), che acconsentano all'utilizzo delle stesse.

L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) e non è necessaria l'autenticazione della firma.

Il dirigente
Mario Fiorillo